

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Civile di Cosenza, Sezione seconda, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Misasi ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, iscritta al n. OMISSIS, posta in deliberazione all'udienza del 8.7.2019, concessi i termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionale e di repliche

**TRA**

MUTUATARI

**E**

BANCA

OGGETTO: - rapporti bancari- mutuo fondiario

CONCLUSIONI : come in atti

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

MUTUATARI hanno convenuto in giudizio la BANCA esponendo di avere con la stessa stipulato un contratto di mutuo fondiario ipotecario in data OMISSIS, per la somma di euro 240.000,00 e lamentando l'usurarietà della clausola disciplinante l'estinzione anticipata del finanziamento, di cui all'art. 4, e la indeterminatezza/indeterminabilità della convenzione degli interessi. Hanno quindi chiesto: dichiararsi la nullità del contratto per usurarietà della suddetta clausola, ex l.n. 108/796, l.n. 24/2001 e art. 644 c.p., perché produttiva di un tasso annuo effettivo globale del 42,57%; dichiararsi, in applicazione dell'art. 1815, comma II c.c., la nullità della clausola determinativa degli interessi applicati al mutuo; per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione in favore degli attori delle somme già ricevute indebitamente, pari ad euro 114.063,48, od alla diversa somma accertata come dovuta, oltre interessi e rivalutazione, nonché all'annullamento degli interessi sulle rate a scadere e ogni seguente predisposizione di un conforme piano di ammortamento.

La Banca convenuta ha resistito alle domande contestandone la fondatezza.

Disattesa la richiesta di istruzione officiosa mediante c.t.u., la causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione.

Le domande risultano infondate per le ragioni di seguito esposte.

Non è dato in primo luogo ritenere la dedotta usurarietà del mutuo in relazione ai costi di estinzione anticipata.

Sul punto ritiene il tribunale di aderire al diffuso orientamento giurisprudenziale di merito che esclude la commissione di anticipata estinzione del mutuo dal novero degli oneri computabili ai fini dell'accertamento della violazione della normativa antiusura. Tale commissione non può infatti farsi rientrare nel calcolo del tasso soglia, in quanto esborso conseguente

*Sentenza, Tribunale di Cosenza, Giudice Carmen Misasi, n. 35 del 7 gennaio 2020*

all'esercizio del diritto potestativo del mutuatario (come tale rimesso al solo suo discrezionale esercizio) di estinguere il debito prima della sua naturale scadenza, e che pertanto non costituisce un costo "collegato alla erogazione del credito", ai sensi dell'art. 644 c.p. e della legge 108/96.

Al riguardo va evidenziato che il principio della onnicomprensività dell'interesse espresso dalla normativa richiamata mira ad evitare l'aggiramento del divieto di usura attraverso l'imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie, ma deve trattarsi comunque di componenti remunerative del credito, tra cui non può annoverarsi la commissione di estinzione anticipata, che costituisce un esborso eventuale, ricollegata ad una libera opzione del mutuatario di sciogliersi dal contratto prima della sua scadenza e funzionale ad indennizzare il mutuante dai costi (in termini di mancato guadagno) collegati a tale scelta, alla stregua della *multa poenitentialis* ex art. 1373 c.c..

Va altresì disattesa la deduzione di nullità della convenzione degli interessi per violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c., considerato che, per come exceptio dalla banca convenuta, il contratto di mutuo e l'allegato documento di sintesi contengono la puntuale ed espressa indicazione del tasso di interesse applicato al mutuo, del numero delle rate e del rispettivo importo, nonché dei costi aggiuntivi, anch'essi distribuiti sulle rate mensili. Al riguardo nessuna rilevanza può accordarsi alla evidenziata difformità tra l'indicazione in cifre dell'importo delle rate di ammortamento e quello in lettere, di cui all'art. 2 del contratto, considerato che tale ultima indicazione risulta diretta ad evidenziare unicamente la parte dell'importo espressa in centinaia di euro, senza lasciare dubbi sulla somma complessiva enunciata in numeri arabi.

Ne discende l'espressa determinazione dei tassi nel contratto e l'esclusione delle nullità prospettate, profilandosi invece irrilevante la mancata allegazione del piano di ammortamento.

Del pari si profilano irrilevanti i richiami di parte attrice ai rilievi del perito di parte circa la non corrispondenza della somma concretamente addebitata in conto ai mutuatari e la rata ricavabile dal contratto, non essendovi conforme doglianza e richiesta sul punto nella citazione e non concorrendo tale eventuale difformità alla nullità della pattuizione.

Va infine osservato che i richiamati rilievi peritali relativi alla incongruenza tra la somma indicata quale rata di ammortamento e il tasso di interesse pattuito non risultano univocamente motivati e dimostrati dalla relazione (tenuto anche conto del sistema di ammortamento (alla francese) adottato dalle parti e di tutte le voci di spesa concorrenti alla formazione della rata finale, indicate nel contratto) e comunque, vista la espressa enunciazione del tasso di interesse, non si risolvono nella deduzione della indeterminatezza di tale elemento contrattuale, per come prospettata.

Ne discende il rigetto dell'azione.

Resta infine precluso l'esame delle ulteriori deduzioni di cui in comparsa conclusionale degli attori, in quanto tardive, poiché versate in atti deputati esclusivamente alla esposizione riassuntiva delle difese già svolte.

Le spese, da compensarsi per metà in considerazione dei diversi orientamenti in materia di usura, seguono per il resto la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

*Sentenza, Tribunale di Cosenza, Giudice Carmen Misasi, n. 35 del 7 gennaio 2020*

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, così provvede: rigetta le domande;  
compensa le spese per metà, condanna gli attori al pagamento della residua metà in favore della convenuta, liquidata in € 1600,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cap.

Così deciso in Cosenza, il 7.1.2020

Il Giudice  
Dott.ssa Carmen Misasi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS